

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2017-2018

PROMEMORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO A CATALOGO – aggiornamento a seguito della D.D. n. 74-6739/2017

E' possibile compilare la domanda web generata dall'applicativo informatico "Presentazione Domanda" di SistemaPiemonte solo fino alle ore 16.00 di giovedì 11 maggio 2017.

La domanda generata dall'applicativo "Presentazione Domanda" va stampata, firmata dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'agenzia formativa, regolarizzata in bollo, corredata dagli allegati previsti e presentata entro le ore 12.00 di venerdì 12 maggio 2017 all'Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati della Città metropolitana di Torino.

La domanda web non può essere tenuta in considerazione nè acquisita agli atti della Città metropolitana di Torino in mancanza di presentazione della domanda ufficiale cartacea.

I documenti da allegare in formato elettronico alla domanda web sono:

- il documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
- lo statuto dell'ente (in alternativa è possibile indicare gli estremi della domanda sulla quale lo statuto è già stato presentato);
- un documento cumulativo comprensivo di tutte le relazioni sulla sostenibilità dei corsi (un unico file .pdf di dimensione inferiore a 5Megabyte; qualora la relazione cumulativa, cioè l'insieme delle relazioni, sia in formato superiore allegherà 2 o più file).

I documenti da allegare in formato cartaceo al modulo originale (prodotto dalla procedura di SistemaPiemonte "Presentazione Domanda") della domanda ufficiale (cartacea) sono:

- copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda (lo stesso già allegato in formato elettronico);
- stampa (generata dall'applicativo "Presentazione Domanda" e non dall'applicativo "Percorsi") del percorso didattico di ciascun corso.;
- statuto dell'ente (qualora non già prodotto su precedenti domande i cui estremi sono stati indicati nel modulo di domanda);
- relazione sulla sostenibilità per ogni corso predisposta secondo il format approvato dall'Amministrazione (per approfondimenti in merito v. note già pubblicate sul sito istituzionale).

Altri allegati (solo eventuali, per i casi di seguito indicati):

- in caso di presentazione come R.T., per i R.T. già costituiti va allegato l'atto costitutivo del R.T., per quelli in fase di costituzione vanno allegare le dichiarazioni di impegno a costituire il raggruppamento;
- per gli interventi formativi per i quali siano previsti, pareri/autorizzazioni/convenzioni richieste da specifiche disposizioni relative al corso;
- per i corsi di durata superiore a 150 ore, il *curriculum vitae* dell'esperto/a di parità e la relazione di cui all'all. "A" alla determinazione regionale n. 511 del 2/07/2015.

Per la presentazione della domanda, si invitano gli operatori a utilizzare, a seconda delle dimensioni, uno o più raccoglitori ad anelli e a pinzare e inserire in apposita busta di plastica forata ciascun singolo corso.

FAQ

[Quanti corsi si possono presentare per sede? Ci sono limiti per i corsi liberi progettati facendo un uso parziale di un profilo/obiettivo standard rispetto ai corsi progettati acquisendo direttamente il percorso formativo standard?](#)

L'Avviso prevede complessivamente un numero massimo di corsi per sede pari a 15 (18 per gli enti di formazione con un'unica sede accreditata nel territorio della Città metropolitana di Torino) senza prevedere limiti e distinzioni tra corsi riferiti a percorsi standard e corsi non standard progettati facendo un uso parziale di un profilo/obiettivo standard.

[Posso modificare un percorso formativo standard?](#)

No. I corsi per i quali è presente un percorso standard non possono prevedere nessuna modifica (non può essere modificata la durata, né il titolo o qualunque altro elemento del percorso). Andranno semplicemente inserite le modalità e gli strumenti (in aggiunta a quelli eventualmente già previsti dallo standard) con particolare riferimento a modalità e strumenti per la valorizzazione dei Principi Orizzontali dell'Unione Europea, nonché tutti gli elementi che la descrizione del percorso standard stesso richiede di integrare (nelle sezioni descrizione – modalità – strumenti)

[Posso inserire in Catalogo un corso di formazione obbligatoria?](#)

In linea generale non ci sono incompatibilità a inserire sul Catalogo dell'Offerta Formativa - esclusivamente come attività di formazione a iniziativa individuale del lavoratore - i corsi di formazione obbligatoria, ovviamente a eccezione di tutto quanto è riferibile al D.Lgs. n. 81/2008 che è escluso in assoluto dall'Avviso (e prima ancora dalla Direttiva Formazione Continua e Permanente).

In fase di istruttoria delle richieste di voucher, trattandosi di corsi accessibili soltanto a lavoratori occupati che accedono alla formazione al di fuori dell'orario di lavoro e nel proprio esclusivo interesse (indipendentemente dalle esigenze aziendali), saranno evidentemente da respingere le richieste per una formazione obbligatoria presentate come individuali invece che come (inammissibili) richieste aziendali al solo fine di aggirare il divieto.

I corsi che prevedono destinatari con caratteristiche tali da evidenziare una formazione a esclusivo interesse aziendale (es. il corso di aggiornamento da 16 ore per somministratori di alimenti e bevande) sono inammissibili sul Catalogo dell'Offerta Formativa.

[Il corso "Somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare" è ammissibile sul nuovo Catalogo? E i corsi "Agente e rappresentante di commercio" e "Agente di affari in mediazione immobiliare e agente munito di mandato a titolo oneroso"?](#)

Sì, ma solo come attività di formazione a iniziativa individuale del singolo lavoratore. Infatti, come previsto nell'ultimo capoverso del paragrafo 2.3.3 dell'Avviso per la costituzione del Catalogo dell'Offerta Formativa, i corsi di formazione obbligatoria possono essere presentati solo come attività di formazione a iniziativa individuale e non anche attraverso i voucher aziendali, perciò i corsi indicati sono ammissibili sul Catalogo e saranno fruibili solo attraverso voucher individuali dai destinatari previsti dall'Avviso per il voucher individuale.

[E' possibile inserire in catalogo i corsi di "PREVENZIONE DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO...".](#)

No. Il corso di 33 ore per i tatuatori, data la descrizione dei destinatari prevista dalla normativa, è un corso necessariamente a iniziativa aziendale non finanziabile in virtù del divieto di formazione obbligatoria per le attività di formazione a iniziativa aziendale (reg.UE 651/2014), quindi escluso in assoluto dal Catalogo. Ma anche gli altri due corsi standard per tatuatori sono da escludere per entrambe le tipologie di voucher in virtù dei contenuti riferiti al D.lgs. n. 81/2008.

[Il corso di "Abilitazione all'uso dei prodotti fitosanitari" è ammissibile per i lavoratori beneficiari di voucher individuali?](#)

I corsi per i Patentini fitosanitari sono in assoluto inammissibili, da un lato perché obbligatori dall'altro perché comunque sembrerebbe poco ipotizzabile una frequenza "autonoma" del lavoratore occupato indipendente e slegata dal proprio attuale ruolo aziendale tale da rendere il corso fruibile tramite voucher individuale.

[E' possibile presentare sull'Avviso FCI corsi riferiti a "certificazione energetica edifici" \(DPR 75/2013 - dgr 24-2360 del 2/11/2015\)?](#)

I corsi per certificatori energetici sono inammissibili sul Catalogo dell'Offerta Formativa in quanto formazione obbligatoria per legge che, in considerazione dei requisiti richiesti per i destinatari e delle finalità della formazione, non può che essere a iniziativa aziendale, perciò non finanziabile ai sensi del reg. UE n. 651/2014.

[Gli aggiornamenti per le professioni turistiche possono essere inseriti a Catalogo?](#)

L'aggiornamento per guide turistiche è inammissibile perché, in quanto aggiornamento obbligatorio destinato a operatori professionali del settore (guide turistiche appunto), incorre nel divieto di cui al reg. UE 651/2014.

[Il corso "Responsabile di progetto - Referente di intervento TAA/EAA – Livello base" può essere presentato sulla FCI?](#)

Considerata la tipologia di corso, normato da apposite disposizioni nazionali e regionali, e i requisiti previsti per i destinatari, il corso Responsabile di progetto - Referente di intervento TAA/EAA – Livello base è inammissibile sul Catalogo dell'Offerta Formativa sia come formazione a iniziativa aziendale che come formazione a iniziativa individuale e pertanto deve considerarsi non inseribile in assoluto sul Catalogo FCI.

[Può essere presentato il corso di "Operatore di fattoria didattica"?](#)

Il percorso standard "Operatore di fattoria didattica" può essere inserito sul Catalogo dell'Offerta Formativa solo come attività a iniziativa individuale del lavoratore: non può essere cioè frequentato attraverso un voucher aziendale, ma solo attraverso voucher individuale da lavoratori che svolgono altre professioni e hanno in mente di cambiare lavoro e aprire una fattoria didattica, da lavoratori che semplicemente sono interessati all'argomento per rafforzare le proprie competenze (indipendentemente dalla professione che svolgono) non invece per es. dal titolare di un'azienda agricola o da un suo collaboratore che, volendo iscrivere l'azienda nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, abbia bisogno del corso per il responsabile delle attività didattiche (perché in questo caso ci sarebbe un aggiramento del divieto di finanziamento alle imprese della formazione obbligatoria).

[I corsi di “ HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO” sono ammissibili?](#)

I percorsi standard HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO - CUCINA e HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO - SALA E BAR delle qualifiche rispettivamente del Collaboratore di cucina e del Collaboratore di sala e bar rientrano tra gli interventi formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, interventi che sono esclusi in generale dalla Direttiva Formazione Continua e Permanente 2016-2018; pertanto, con l'attuale formulazione della direttiva, non è possibile far rientrare tali moduli tra le attività ammissibili sul Catalogo dell'Offerta Formativa.

[E' possibile prevedere corsi di Panificazione e preparazione pizze? E corsi di cucina giapponese? Di cucina per celiaci?](#)

No. Questi corsi non sono ammissibili: l'Avviso della Città metropolitana di Torino prevede, infatti, al paragrafo 2.3.2 che "... i corsi del comparto alimentare e dei servizi di ristorazione ... possono essere inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa solo se predisposti secondo i percorsi formativi standard elaborati dalla Regione Piemonte" (a esclusione del modulo HACCP-sicurezza sul lavoro che è comunque inammissibile).

[E' possibile inserire all'interno del catalogo il percorso di Assistente familiare?](#)

Il corso di assistente familiare è inammissibile sul Catalogo dell'Offerta Formativa perché prevede 64 ore di stage, modalità che non è consentita dall'Avviso.

[Tra i percorsi standard riguardanti l'informatica \(ECDL\) si trovano sia quelli denominati "Aggiornamento..." che quelli "Competenze digitali..." quale dei due bisogna usare per non incorrere in penalizzazioni?](#)

La scelta tra quelli denominati "aggiornamento..." e quelli denominati "competenze digitali..." è ugualmente legittima trattandosi in entrambi i casi di percorsi validi e presenti nel repertorio regionale. Per i corsi denominati "competenze digitali..." che riportano nella descrizione la possibilità di essere utilizzati per assolvere al modulo 2 dell'apprendistato professionalizzante, se presentato per l'inserimento sul Catalogo occorre prevedere e inserire un'annotazione nella descrizione che espliciti che, nonostante la descrizione "standard", il corso presentato sul Catalogo FCI non può essere destinato a lavoratori con contratto di apprendistato in quanto tutte le attività previste per la FCI possono integrare (=formazione aggiuntiva) ma non sostituire la formazione obbligatoria prevista per i contratti di apprendistato.

[Le relazioni di sostenibilità di ogni percorso devono essere caricate nella sezione "Allegati" in Presentazione domanda?](#)

Le relazioni sulla sostenibilità sono comprese (con la copia del documento di identità e lo statuto, a meno per quest'ultimo di indicare che è già stato allegato a una precedente domanda) tra gli allegati da trasmettere in formato elettronico e poi consegnare anche in cartaceo.

Per allegarle in maniera corretta una volta sola occorre inserire tutte le singole relazioni in un unico file .pdf di dimensione inferiore a 5 Megabyte (qualora la relazione cumulativa, cioè l'insieme delle relazioni, sia in formato superiore allegherà 2 o più file).

[E' necessario presentare copia del contratto di utilizzo dei locali per le sedi occasionali?](#)

Per quanto riguarda le sedi occasionali non è necessario allegare il contratto, basta indicarne gli estremi e le caratteristiche nella relazione (es. "contratto di locazione con la società ... stipulato in data e valido fino al ... " oppure se non ancora predisposto, "in caso di approvazione del corso sul catalogo, come da accordi già in corso con ..., verrà stipulato apposito contratto di comodato d'uso per tutta la durata del catalogo...").

Il contratto che attesta la disponibilità della sede da parte dell'agenzia e la documentazione in materia di sicurezza devono essere presentati solo in caso di richiesta e essere resi disponibili per le verifiche in itinere.

[Nell'Avviso, tra i destinatari delle azioni, non sono incluse le persone in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria possono invece essere beneficiari di voucher?](#)

Per i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, l'Avviso per la Costituzione del Catalogo precisa, al paragrafo 3.3, che la possibilità di inclusione di tale categoria di lavoratori tra i destinatari sarà verificata (sulla base delle condizioni previste dalla direttiva e riprese nell'Avviso per la costituzione del catalogo) ed esplicitata nell'Avviso ai lavoratori occupati che sarà approvato successivamente all'approvazione del Catalogo.

[Le categorie di lavoratori che non rientrano tra i destinatari dell'Avviso possono partecipare ai corsi?](#)

Sì. Tutte le persone che non rientrano tra le categorie individuate tra i destinatari di voucher (o che non hanno interesse a richiedere un voucher per la partecipazione ai corsi) possono partecipare ai corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa pagando all'agenzia titolare del corso l'intero costo del corso a catalogo.

[Se un corso viene segnalato sia per le imprese, sia per singoli occupati, queste due categorie di allievi possono essere ammessi insieme nello stesso corso oppure devono frequentare edizioni diverse?](#)

La frequenza a ciascuna edizione corsuale può essere assolutamente mista; possono frequentare la medesima edizione corsuale, insieme: allievi che hanno ottenuto un voucher aziendale, allievi con un voucher individuale, eventualmente anche allievi a pagamento che non hanno richiesto/ottenuto il voucher e pagano all'agenzia l'intero costo del corso a catalogo.
